



## COMUNE DI PISA

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE</b> |                       |
| <b>N. Atto 1466</b>                        | <b>del 28/08/2026</b> |

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proponente :</b> DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | <b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 2, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006 - CIG B01E745D2A</b><br><br><b>APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO CON RIMODULAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO PNRR MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE FUNZIONALMENTE AUTONOMA RELATIVA ALL’EDIFICIO SCOLASTICO E DELLE LAVORAZIONI ESTERNE COMPLEMENTARI NON INCIDENTI SULL’AGIBILITÀ, SULLA FUNZIONALITÀ E SUL TARGET ENERGETICO.</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Uffici Partecipati                               |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica | DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi |

# FUTURA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



COMUNE DI PISA

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006 - CIG B01E745D2A**

**Approvazione modifica contratto con rimodulazione dell’articolazione esecutiva dell’intervento PNRR mediante individuazione della parte funzionalmente autonoma relativa all’edificio scolastico e delle lavorazioni esterne complementari non incidenti sull’agibilità, sulla funzionalità e sul target energetico.**

### IL DIRIGENTE

#### DATO ATTO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con Deliberazione del C.C. n. 45 del 17.12.2025 è stato approvato il D.U.P. 2026-2028, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori;
- con Deliberazione del C.C. n. 48 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con Deliberazione della G.C. n. 351 del 23.12.2025 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2026-2028;

#### VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;
- l’art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l’art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la Circolare n. 20 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e le Circolari 16 e 19 del 2023;
- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell’istruzione ha indicato, tra i vari obiettivi, anche quelli collegati con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ovvero procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti

con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

- l'Avviso prot. n. 48048 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la individuazione di candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico con le relative aree da porre a base del concorso di progettazione, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, da finanziare dall'Unione europea – Next Generation EU con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1.;

**DATO ATTO** che:

- che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sede della Scuola Secondaria di primo grado "NICCOLÒ PISANO" in via Flavio Andò n. 3 in località Marina di Pisa;
- che l'intervento è risultato ammesso al finanziamento in base alla graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 14 del 05/05/2022, per la quota di euro 4.817.370,42 finanziata con risorse PNRR nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici";

**VISTO** l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 10/08/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione (come da comunicazione ns. prot. N. 73480 del 06/09/2022 ), nonché il relativo "addendum" del 04.08.2023;

**DATO ATTO** che l'intervento di "SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NICCOLÒ PISANO" è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno 2023, di cui alla Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 (PPI2023/330) con modifica successiva con Delibera CC n. 40 del 25/07/2023 cui è associato il CUP J51B22000390006;

**ACCERTATO** che l'intervento finanziato è regolato dalle seguenti disposizioni vigenti:

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l' art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alle procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico e autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione

del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza”;

- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) aggiornata con Circolare n. 33 del 13/10/2022 e da ultimo con Circolare del 14 maggio 2024, n. 22;
- la Circolare n. 30 del 11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

**RICHIAMATI** in particolare i principali obiettivi che sottendono tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), ovvero:

- «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” in conformità all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 ed alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del suddetto principio;
- rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, in quanto principi trasversali previsti dal PNRR;
- rispettare i principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, in conformità alla Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022);

**DATO ATTO che:**

- a) con deliberazione GC n. 225 del 28/09/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006, per un importo dei lavori di €6.214.592,54 e una spesa complessiva di € 7.717.331,05;
- b) con determina D06 n. 1348 del 29/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo dei lavori di € 6.214.592,54 e per un quadro economico ammontante a euro 7.717.331,05
- c) il Comune di Pisa con determinazione D06 n. 896 del 12.05.2023 ha deciso di avvalersi delle procedure di Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 gestite in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori da Invitalia Spa, a valle delle quali l'ente locale potrà stipulare i contratti attuativi specifici per l'affidamento dei lavori con gli operatori economici aggiudicatari;
- d) con nota del 05/10/2023 Invitalia ha comunicato l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22 settembre 2023 dell' accordo quadro territorialmente competente Cluster AQ – Pisa – A, del LOTTO GEOGRAFICO 16 - Toscana CIG: 9834598701, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell'acquisizione dell'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex articoli 80 e 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicato alla ditta UPGRADING SERVICES S.P.A. con sede legale in Via V. Aulizio, 45 a Bari (BA), p.iva 06276020721, con un ribasso offerto pari al 35,26%;
- e) con determina D 10 n. 88 del 25/01/2024 è stato attivato il contratto specifico di appalto discendente dall'accordo quadro (CIG derivato B01E745D2A) con l'operatore aggiudicatario UPGRADING SERVICES S.P.A., per la realizzazione dei lavori in oggetto, per un importo di contratto pari a euro 4.073.499,32, di cui euro 3.931.207,45 per lavori soggetti a ribasso e euro 142.291,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre iva al 10% per la somma complessiva di euro 4.480.849,25;
- f) in data 21.03.2024 è stato sottoscritto il contratto specifico discendente dall'accordo quadro suddetto a seguito dell'emissione dell'Ordine di Attivazione n. 1 del 01.02.2024 per l'intervento di cui trattasi,

- g) in data 27.03.2024 sono stati consegnati i lavori, che dovevano concludersi in 728 giorni naturali e consecutivi;
- h) con determinazione DD10 1581 del 21/11/2024 è stata approvata una modifica al contratto principale rientrante nella fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera e) per quanto espressamente previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro madre, segnatamente all'art. 35 co. 7) delle CONDIZIONI GENERALI, nel limite stabilito del 15% (limite ampliato al 20% nelle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto specifico) secondo la perizia suppletiva redatta dalla direzione dei lavori con una variazione dell'importo di contratto da euro 4.073.499,32 ad euro 4.210.358,74 (di cui costi di sicurezza € 142.291,87) quindi con una variazione in aumento pari a euro 136.859,42, percentualmente pari a + 3,36%;
- i) con determinazione DD10 n.1832 del 17/12/2025 è stata approvata una seconda modifica al contratto principale anch'essa rientrante nella fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera e) per quanto espressamente previsto nei documenti di gara secondo la perizia suppletiva redatta dalla direzione dei lavori con una variazione dell'importo di contratto da euro 4.073.499,32 ad euro 4.237.182,29, con una variazione complessiva in aumento pari a euro 163.682,97 percentualmente pari a + 4.02%, oltre iva 10%;
- j) sono intervenute in merito ad alcune questioni riguardanti i prezzi utilizzati per la definizione del costo dell'opera le determinazioni n.1 e 2 assunte dal Collegio Consultivo Tecnico nominato per l'appalto in oggetto, acquisite rispettivamente con il prot. n. 31135 del 25.03.2025 e prot. n. 65305 del 30.05.2025, che per volontà delle parti hanno assunto valore di lodo arbitrale irrituale, ossia ex art. 808 ter c.p.c., di "determinazione contrattuale", che nello specifico hanno determinato di riconoscere all'impresa, sotto certe condizioni di pagamento dipendenti dal rispetto del piano di esecuzione, un importo complessivo di euro 356.495,30 oltre iva 10%, per un complessivo di euro 392.144,83, mediante il quale il quadro economico è stato aggiornato con determina D10 n.1046 del 22.07.2025;
- k) con il progredire dei lavori e l'avvicinarsi delle scadenze contrattuali, in una condizione di obiettivo ritardo da parte dell'impresa rispetto al cronoprogramma, alla luce della richiesta di proroga sul termine di fine lavori e in presenza di precise scadenze stabilite dal PNRR, in data 19/03/2026 con nota prot. n. 31345 le parti di comune accordo deferivano al CCT il seguente quesito ancora con valore di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.: "per la determinazione delle condizioni che in generale consentano nel caso di specie di mantenere il sinallagma contrattuale nella fase di conclusione dell'opera sulla base dei termini PNRR, in particolare per ciò che attiene gli accantonamenti sulle somme di cui alla determinazione CCT n. 2 e le condizioni, discendenti dalla valutazione della documentazione allegata e della richiesta di proroga, afferenti ai termini temporali di esecuzione del contratto";
- l) in data 01.04.2025 il CCT pronunciava in ordine a quanto sopra la seguente determinazione n. 3 con valore di lodo arbitrale:
- 1) di esprimere parere favorevole alla concessione di una proroga dei termini contrattuali, nella misura che sarà determinata dalla Stazione Appaltante considerando, in coerenza con i vincoli PNRR, l'ultimazione funzionale al 30/06/2026. Tale ultimazione, come definita nella macrofase 1 del piano di esecuzione trasmesso dall'impresa, riguardante i blocchi 1, 2 e 3 e il corpo di connessione tra questi, dovrà risultare completa sotto il profilo funzionale, conforme ai requisiti energetici e certificabile dalla direzione lavori;*
- 2) la concessione della proroga dovrà essere espressamente subordinata all'adozione da parte dell'impresa di un modello organizzativo basato su misure adeguate, concretamente verificabili e che garantisca la continuità operativa anche nelle fasi critiche del piano esecutivo. Tale organizzazione dovrà quindi essere formalizzata in un nuovo piano esecutivo aggiornato, articolato con lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, approvata dalla direzione lavori e dalla Stazione Appaltante ed oggetto di monitoraggio periodico da parte del C.C.T.;*
- 3) ad integrazione di quanto disposto nella Determinazione n. 2 gli accantonamenti previsti per il mancato rispetto dei precedenti cronoprogrammi potranno essere svincolati ed evitati nei successivi*

*SAL, a condizione che l'impresa produca l'incremento della cauzione definitiva per l'importo pari all'intera somma riconosciuta con la Determinazione n. 2.*

**PRESO ATTO** che

- a) con determina D10 n. 767 del 24/04/2026 nell'ambito della concessione di proroga richiesta dall'impresa sul termine di fine lavori si prendeva atto della suddetta determinazione n. 3 avente valore di lodo arbitrale ex art. 808-ter del Codice di procedura civile;
- b) con determina D10 n. 1120 del 19/06/2026, considerando i lodi arbitrali e le modiche intervenute e approvate con determinazioni D10 1581 del 21/11/2024 e D10 1832 del 17/12/2025, veniva stabilito di procedere colla sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo per l'adeguamento dell'importo del contratto alla somma di euro 4.593.677,59, inclusi oneri della sicurezza invariati pari a euro 142.291,87;
- c) l'atto aggiuntivo è stato sottoscritto in data 21/03/2024 , rep. 56266 fasc. 1149;
- d) con Provvedimento D10 n. 908 del 14/05/2026 si prendeva atto dell'intervenuta disposizione normativa di cui al DL 19 febbraio 2026, n. 19 convertito con modificazioni in Legge 20 aprile 2026, n. 50, con cui il termine per l'ultimazione dell'intervento, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, veniva fissato *ex lege* al 30 giugno 2026; con conseguente superamento del provvedimento di proroga D10 n. 767 adottato in data 24.04.2026;
- e) poiché i ritardi nell'esecuzione dei lavori non consentivano il completamento dell'intero intervento entro la scadenza del 30.06.2026, per cui veniva chiesta al Ministero Titolare l'autorizzazione alla conclusione dell'intervento al 31.08.2026, in conformità a quanto previsto linee guida "indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone" emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Mef;
- f) il Ministero Titolare formalizzava con nota n. 177248 del 09.07.2026 l'autorizzazione alla proroga del termine di fine lavori al 31.08.2026;

**Visto** che

- con nota prot n. 70080 del 22.06.2026 la ditta appaltatrice ha chiesto una proroga del termine contrattuale di fine lavori al 31.08.2026;
- con nota prot. n. 71746 del 25/06/2026 è stato richiesto in ordine a tale richiesta specifico parere al Collegio Consultivo Tecnico;
- con nota prot n. 76039 del 06/07/2026 il CCT ha espresso, nell'interesse pubblico al completamento dell'opera e alla salvaguardia del finanziamento PNRR, parere favorevole alla concessione della proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori fino al 31/08/2026, in coerenza con il termine finale PNRR autorizzato dal Ministero;

**Dato atto** che il RUP per l'intervento in questione è l' Ing. Stefano Garzella;

**Considerato** che

- a) la Componente 3 della Missione 2 del PNRR persegue, quali obiettivi generali, l'aumento dell'efficientamento energetico del parco immobiliare pubblico e privato, lo stimolo agli investimenti locali, la creazione di posti di lavoro e la promozione della resilienza sociale, unitamente all'integrazione delle fonti di energia rinnovabile;
- b) nell'ambito della Missione 2, la Componente 3 prevede importanti interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, tra i quali l'Investimento 1.1 dedicato alla realizzazione di nuove scuole con strutture moderne e sostenibili, in sostituzione di edifici scolastici esistenti;

- c) l'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 marzo 2026 individua il target dell'Investimento nella realizzazione di 166 nuove scuole con consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB, come certificato dagli attestati di prestazione energetica (APE);
- d) il traguardo (target) è dimostrato, ai fini della rendicontazione europea, dal rilascio dei certificati di completamento dei lavori relativi alla costruzione delle nuove scuole, corredati dalla relativa attestazione energetica;
- e) l'appalto in oggetto, quale contratto applicativo dell'Accordo Quadro madre, comprende le lavorazioni relative alla costruzione dell'edificio scolastico e le lavorazioni di sistemazione dell'area esterna di pertinenza, queste ultime aventi funzione di completamento rispetto all'autonomia funzionale del primo;
- f) lo stato di avanzamento dei lavori evidenzia un livello significativo di esecuzione, che tuttavia non consente di qualificare l'intervento come sostanzialmente ultimato nella sua interezza: permane infatti una quota non marginale di lavorazioni ancora da eseguire, riferibile essenzialmente alle sistemazioni esterne, che costituiscono un autonomo gruppo di prestazioni, con consistenza economica apprezzabile, e propria sequenza esecutiva, che però sono separabili sul piano dell'autonomia funzionale e dell'indipendenza dall'edificio;
- g) è ragionevolmente prevedibile, sulla base del cronoprogramma aggiornato presentato dall'appaltatore, che l'edificio scolastico nella sua interezza possa essere completato entro il termine autorizzato dal Ministero Titolare, al netto di lavorazioni di rifinitura di carattere marginale, per le quali la disciplina di settore (e gli atti di gara) consente un differimento massimo di 60 giorni, con conseguimento della certificazione energetica NZEB -20% e, per l'effetto, del target dell'Investimento;

**Ritenuto**, sulla base di quanto sopra e per le ragioni istruite nella relazione del RUP allegata, che la formulazione del target sia strettamente riferita alla realizzazione dell'edificio scolastico e alla sua prestazione energetica, in maniera coerente con la descrizione ministeriale dell'investimento, costantemente orientata alla costruzione di nuove scuole sicure, inclusive, innovative e altamente sostenibili, con riduzione del 20% dei parametri energetici NZEB, senza che in alcun documento programmatico o attuativo il conseguimento del target venga condizionato al completamento delle aree di pertinenza esterne all'edificio.

**Considerato** inoltre che il contributo concesso con fondi PNRR è stato parametrato esclusivamente alla superficie utile costruita dell'edificio scolastico, e non alle sistemazioni esterne, le quali non concorrono in alcuna misura alla determinazione del contributo concesso e sono, per l'effetto, sostenute con risorse proprie di bilancio dell'Ente.

**Considerato** anche che, rispetto all'altra fonte di finanziamento – GSE (Gestore servizi energetici) – possono parimenti svolgersi le stesse considerazioni, visto che l'incentivo è stato parametrizzato in relazione alla superficie oggetto dell'intervento intesa come superficie utile calpestabile dell'edificio soggetta ad intervento;

#### **Ritenuto**

- che la permanenza dell'appalto nella configurazione unitaria renderebbe incerta, e allo stato dei fatti improbabile, la possibilità di attestare, entro il termine del 31 agosto 2026, il conseguimento del target relativo all'edificio, perché il certificato riferito all'intervento complessivo non potrebbe ignorare lavorazioni non ancora avviate, ancorché complementari e funzionalmente indipendenti rispetto alla funzionalità dell'edificio;
- che tale situazione esporrebbe l'Amministrazione al rischio di una mancata o tardiva produzione dell'evidenza documentale richiesta ai fini del target PNRR sulla base di un formalismo non funzionale alla tutela dell'interesse pubblico, tale da impedire la certificazione dell'effettività di un risultato che, quanto alla componente rilevante ai fini del target, risulta o risulterà sostanzialmente conseguito;

- che, avvicinandosi il termine di scadenza, è necessario e opportuno adottare una soluzione idonea a ridurre il rischio di perdita, totale o parziale, del finanziamento, non elusiva delle regole di legge, bensì fondata su un dato materiale concreto e obiettivamente verificabile - lo stato di effettiva ultimazione dell'edificio scolastico - che consenta la tempestiva e corretta dimostrazione del target;

**Ritenuto** quindi, per le ragioni sopra esposte, si renda necessario e opportuno procedere, sulla base della loro autonomia tecnico-funzionale, ad una suddivisione dell'esecuzione dell'appalto in due unità indipendenti:

- ☐ Unità funzionale A – edificio scolastico, quale parte funzionalmente autonoma e direttamente rilevante ai fini del conseguimento del target PNRR e dell'obiettivo energetico NZEB -20%, da ultimare e certificare entro il 31/08/2026;
- ☐ Unità funzionale B – sistemazioni esterne complementari, costituita da lavorazioni già comprese nell'oggetto del contratto, non incidenti sul conseguimento del target energetico e PNRR, da completare e certificare entro distinto termine, fissato alla data del 31/10/2026.

dando atto che solo la prima unità funzionale è connessa al raggiungimento del target e vincolata al finanziamento concesso, mentre la seconda ne resta interamente estranea sotto il profilo sia tecnico sia finanziario.

**Dato atto che:**

- a) la presente decisione è assunta nel rispetto dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e buon andamento.
- b) in particolare tale decisione si incentra sul principio di risultato, oggi espresso dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, viene richiamato quale criterio interpretativo sistematico, senza che ciò comporti applicazione retroattiva del nuovo Codice al presente rapporto contrattuale: il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 13 settembre 2024, n. 7571, ha infatti chiarito che il principio del risultato, sebbene codificato solo con il D.Lgs. 36/2023, deve intendersi già immanente nel sistema e utilizzabile in chiave interpretativa anche rispetto a fattispecie regolate dal D.Lgs. 50/2016, in quanto corollario del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ed esclude che l'azione amministrativa debba ritenersi vanificata ove non si ravvisino effettive ragioni ostative al raggiungimento dell'obiettivo finale perseguito;
- c) che la scelta appare altresì proporzionata, in quanto: il rischio di definanziamento delle risorse PNRR è concreto e la soluzione individuata è idonea a rendere verificabile il target; l'operazione non comporta l'individuazione di un nuovo contraente né di un nuovo affidamento; il secondo lotto permane nell'ambito del medesimo contratto applicativo originario; non si procede alla certificazione di lavorazioni non eseguite; non viene meno la responsabilità contrattuale dell'impresa per il completamento delle sistemazioni esterne.

**Ritenuto**, in aderenza all'inquadramento delineato dal RUP nella relazione allegata, che tale suddivisione possa essere coerentemente qualificabile come modifica riconducibile all'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, in quanto si sostanzia sul piano della riarticolazione dei tempi e della struttura esecutiva dell'appalto, senza modifiche di valore economico complessivo e senza alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, rilevando a tal uopo che riguardo a ciascuna delle condizioni di sostanzialità di cui all'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016:

- a) la modifica non introduce condizioni che, se contenute nella procedura di affidamento iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi o attirato ulteriori concorrenti: l'esecuzione di entrambe le unità funzionali resta affidata al medesimo operatore economico già aggiudicatario, in possesso della qualificazione SOA già verificata in sede di gara per l'intero importo del contratto applicativo;

- b) la modifica non altera l'equilibrio economico del contratto a favore dell'appaltatore: la somma degli importi delle due unità funzionali coincide esattamente con l'importo contrattuale originario, senza variazioni in aumento nè riconoscimento di maggiori compensi, come risultante dal quadro di raffronto allegato alla perizia di modifica;
- c) la modifica non estende l'ambito di applicazione del contratto: le prestazioni oggetto delle due unità funzionali sono le medesime già previste dal contratto applicativo originario, senza aggiunta di lavorazioni ulteriori; le lavorazioni incluse nelle sistemazioni esterne di completamento riguardano, in prevalenza, percorsi pedonali pavimentati destinati al completamento funzionale dell'area scolastica, qualificabili come opere complementari e accessorie all'edificio, riconducibili alla declaratoria della categoria OG1 già posseduta dall'appaltatore, senza che la separazione determini l'insorgenza di una categoria di qualificazione autonoma o ulteriore rispetto a quella verificata in sede di gara;
- d) la modifica non comporta la sostituzione dell'aggiudicatario: l'esecutore contrattuale resta immutato per entrambe le unità funzionali.

**Dato atto**, in rapporto con la gara dell'Accordo Quadro madre, che la presente modifica non altera le condizioni di partecipazione alla procedura di gara, considerato che:

- a) la dimensione concorrenziale dell'affidamento non risulta incisa, poichè la selezione del contraente, la comparazione delle offerte, la verifica dei requisiti generali e speciali e la verifica delle categorie di qualificazione sono avvenute, in via definitiva e non ripetibile, sulla base degli atti di gara dell'Accordo Quadro madre;
- b) l'Accordo Quadro madre, per la propria struttura, consente l'attivazione di più affidamenti o contratti applicativi riferiti a prestazioni, lavorazioni, fasi o parti funzionali, purchè nel rispetto dell'oggetto, dei massimali, delle categorie di qualificazione e delle condizioni economiche e normative poste a base della gara originaria, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;
- c) la separazione in due unità funzionali non introduce un operatore economico diverso, non amplia il perimetro delle categorie di qualificazione richieste, non modifica i requisiti sulla cui base l'affidatario è stato selezionato e non consente di eludere soglie, limiti o obblighi di qualificazione; ciascuna unità funzionale resta ricondotta alle categorie e agli importi verificati a base della gara dell'Accordo Quadro madre;
- d) l'operazione non integra un frazionamento artificioso volto a sottrarre l'affidamento alla gara, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (oggi art. 14, comma 6, del D.Lgs. 36/2023), poichè non si procede ad alcun nuovo affidamento diretto di prestazioni non previste, bensì alla distinta organizzazione esecutiva di lavorazioni già ricomprese nel perimetro dell'Accordo Quadro e del contratto applicativo, nel rispetto dei limiti propri dell'Accordo Quadro medesimo;
- e) le opere esterne di completamento restano riconducibili alla categoria OG1, per la netta incidenza dei percorsi pedonali pavimentati e di opere accessorie connesse con l'edificio, destinati al completamento dell'area scolastica e dell'edificio, qualificati quali opere connesse, complementari e accessorie all'edificio, prive di caratteristiche speciali o di prestazioni eccezionali tali da ricondurle a categorie speciali; in guisa che tali lavorazioni non acquistano autonomia categoriale per effetto della separazione.

**Considerato** infine che

- il CIG derivato identifica l'affidamento attuativo nel suo complesso e non la singola fase materiale di esecuzione; la distinzione nelle due unità funzionali organizza temporalmente le lavorazioni già

comprese nel medesimo contratto applicativo, senza dar luogo a due autonome procedure di affidamento;

- che la modifica non determina un nuovo contraente, nè un autonomo affidamento, nè un nuovo quadro economico complessivo, onde per cui non sussistono i presupposti per richiedere un nuovo CIG derivato, non venendo avviato un autonomo affidamento nè modificato il soggetto responsabile dell'esecuzione.

**Vista** la perizia di modifica del contratto redatta dal Direttore dei Lavori, nella quale si precisano le lavorazioni facenti parte delle due unità funzionalmente distinte, corredata dai seguenti elaborati:

- 1) relazione tecnica;
- 2) schemi grafici identificativi delle due unità funzionali (n.3 tavole);
- 3) computo metrico unità funzionale A e B;
- 4) quadro economico;
- 5) quadro di raffronto, rappresentativo dell'invarianza economica della modifica;
- 6) Cronoprogramma, con rimodulazione dei termini di fine lavori;

**Dando atto** che:

- la modifica non incide sulla validità della relazione DNSH-CAM riferita al complesso delle lavorazioni del contratto attuativo, giacchè non è necessario il loro aggiornamento (né quello della connessa Check list sul rispetto del principio DNSH).
- che non è necessario procedere all'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, che considera nell'insieme le lavorazioni.

**Visto** che dal quadro di raffronto si deduce l'articolazione degli importi e delle categorie di lavorazione per le due unità avviene nel seguente modo:

|                                                 | PROGETTO UNITARIO                                                           | DIVISIONE FUNZIONALE                                       |                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                 | IMPORTO AGGIORNATO<br>SECONDO MODIFICHE<br>INTERVENUTE E ATTO<br>AGGIUNTIVO | Unità funzionale A -<br>EDIFICIO E TARGET<br>PNRR CONNESSO | Unità funzionale B -<br>SISTEMAZIONI ESTERNE |
| OG1                                             | 3.291.714,30                                                                | 3.070.309,31                                               | 221.404,99                                   |
| OG11                                            | 1.276.719,47                                                                | 1.248.541,13                                               | 28.178,34                                    |
| OS-18-A                                         | 304.113,16                                                                  | 304.113,16                                                 | 0,00                                         |
| OS 23                                           | 667.004,06                                                                  | 667.004,06                                                 | 0,00                                         |
| OS32                                            | 1.336.237,89                                                                | 1.336.237,89                                               | 0,00                                         |
|                                                 |                                                                             |                                                            |                                              |
| SOMMANO                                         | 6.875.788,88                                                                | 6.626.205,55                                               | 249.583,33                                   |
|                                                 |                                                                             |                                                            |                                              |
| RIBASSO                                         | 35,26%                                                                      | 35,26%                                                     | 135,26%                                      |
|                                                 |                                                                             |                                                            |                                              |
| quota ribasso da detrarre                       | 2.424.403,16                                                                | 2.336.400,08                                               | 88.003,08                                    |
|                                                 |                                                                             |                                                            |                                              |
| importo scontato                                | 4.451.385,72                                                                | 4.289.805,47                                               | 161.580,25                                   |
| oneri della sicurezza non<br>oggetto di ribasso | 142.291,87                                                                  | 135.177,28                                                 | 7.114,59                                     |
|                                                 |                                                                             |                                                            |                                              |
| IMPORTO CONTRATTO<br>(Iva esclusa)              | 4.593.677,59                                                                | 4.424.982,75                                               | 168.694,84                                   |

**Dando atto** della sottoscrizione in data 28/08/2026 dell'atto di sottomissione, che per gli effetti, è immediatamente efficace per la ditta appaltatrice, mentre è subordinata all'approvazione dell'organo competente per il Comune di Pisa, con il quale sono stabilite nello specifico le seguenti clausole:

- la fissazione dei termini di fine lavori, in modo distinto per le due unità funzionali;
- le condizioni pattizie restano quelle originarie, salvo modifica espressa, inclusi i termini di pagamento, il ribasso offerto, il valore dell'intero appalto;
- la modalità unica di contabilizzazione, riferita all'unicità del registro e degli atti contabili, corredata da computi e eventuali specchietti riepilogativi, atti a evidenziare l'imputazione di spesa distinta per le due unità funzionali,
- l'emissione di uno stato di avanzamento lavori specifico a chiusura dei lavori della prima Unità funzionale (A), svincolato dallo stato di avanzamento delle restanti lavorazioni, al fine di accelerare il flusso di cassa e il caricamento dei giustificativi di spesa sul Sistema di Monitoraggio ReGiS;
- le penali per ritardo, rimodulate per singola Unità;
- le garanzie restano inalterate in quanto riferite all'intero valore dell'appalto
- che alla conclusione dell'unità funzionale A , connessa con l'attestazione del target, il direttore dei lavori proceda agli accertamenti in contraddittorio e rediga il certificato di ultimazione riferito alle sole lavorazioni di quella Unità, proseguendo le lavorazioni dell'altra unità funzionale secondo il termine separato.

**Vista** la ripartizione dei costi in base alle fonti di finanziamento derivante dal quadro economico attuale (da ultimo modificato con determina D10 n. 1207 del 18/08/2026) e dato atto

- che le spese afferenti all'unità funzionale B saranno imputate alla fonte risorse interne comunali, e non saranno utilizzate per attestare il target né rendicontate come spesa PNRR;
- che le spese afferenti all'unità funzionale, ove ammissibili e coerenti con la misura, saranno imputate al finanziamento PNRR e alle altre fonti di finanziamento, mantenendone globalmente la ripartizione attuale;
- che i pagamenti, le fatture, il DURC, la tracciabilità dei flussi e i controlli di regolarità dovranno mantenere il riferimento al CIG derivato unico;
- che negli allegati alla contabilità verrà documentata la ripartizione computistica relativa alle due unità funzionali, al fine di riconoscere l'imputazione di spesa;
- che in tal guisa, ponendo in rilievo le fonti di finanziamento, l'importo dei lavori viene distribuito tra le unità funzionali nel seguente modo:

| IMPORTO LAVORI                                     | PNRR                | COMUNE              | FOI               | GSE               |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| A1 IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara | 4.451.385,72        |                     |                   |                   |
| A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  | 142.291,87          |                     |                   |                   |
| TOTALE LAVORI (A1+A2)                              | <b>4.593.677,59</b> |                     |                   |                   |
|                                                    | <b>54,22%</b>       | <b>23,39%</b>       | <b>6,25%</b>      | <b>16,13%</b>     |
|                                                    | <b>2.490.914,55</b> | <b>1.074.682,62</b> | <b>287.059,77</b> | <b>741.020,64</b> |
| <b>Unità funzionale A - edificio scolastico</b>    | <b>PNRR</b>         | <b>COMUNE</b>       | <b>FOI</b>        | <b>GSE</b>        |
| A1 IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara | 4.289.805,47        |                     |                   |                   |
| A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  | 135.177,28          |                     |                   |                   |
| TOTALE LAVORI (A1+A2)                              | <b>4.424.982,75</b> |                     |                   |                   |
|                                                    | <b>56,29%</b>       | <b>20,47%</b>       | <b>6,49%</b>      | <b>16,75%</b>     |
|                                                    | <b>2.490.914,55</b> | <b>905.987,78</b>   | <b>287.059,77</b> | <b>741.020,64</b> |
| <b>Unità funzionale B</b>                          | <b>PNRR</b>         | <b>COMUNE</b>       | <b>FOI</b>        | <b>GSE</b>        |
| A1 IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara | 161.580,25          |                     |                   |                   |
| A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  | 7.114,59            |                     |                   |                   |
| TOTALE LAVORI (A1+A2)                              | <b>168.694,84</b>   |                     |                   |                   |
|                                                    | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      |
|                                                    | <b>0,00</b>         | <b>168.694,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Visto** che rispetto all'opzione di proroga il RUP ha chiesto specifico parere al Collegio Consultivo Tecnico, e che in data 27/08/2026 il CCT si è espresso il seguente parere (acquisito a n. prot 96432 del 28.8.2026):

*favorevole alla formalizzazione di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, finalizzata a individuare, nell'ambito dell'unico contratto specifico già affidato:*

*Unità funzionale A – edificio scolastico, quale parte funzionalmente autonoma e direttamente rilevante ai fini del conseguimento del target PNRR, da ultimare e certificare entro il 31/08/2026;*

*Unità funzionale B – sistemazioni esterne complementari, costituita da lavorazioni già comprese nell'oggetto del contratto, non incidenti sul conseguimento del target energetico e PNRR, da completare entro il distinto termine che sarà formalizzato dalla Stazione Appaltante.*

*a condizione che:*

- 1. siano analiticamente individuate le lavorazioni appartenenti alle due unità funzionali, con indicazione dei relativi importi e della relativa imputazione finanziaria;*
- 2. sia garantito che le opere dell'Unità B non siano necessarie per il conseguimento del target PNRR e non incidano sull'agibilità, sulla sicurezza, sull'accessibilità e sulla concreta fruibilità dell'edificio scolastico;*

3. sia mantenuta l'invarianza dell'importo contrattuale complessivo, salvo eventuali modifiche già autonomamente approvate e comunque non riconducibili alla presente articolazione funzionale;
4. la documentazione di fine lavori relativa all'Unità A sia redatta in modo da consentire la tempestiva e autonoma verifica del conseguimento del target PNRR, secondo le prescrizioni dell'Amministrazione titolare della misura.

**Ritenuto**, per quanto riportato nella relazione del RUP, che le suddette condizioni siano nella fattispecie rispettate, giacchè:

- 1) nella perizia redatta dalla direzione dei lavori le lavorazioni sono individuate analiticamente negli elaborati di Computo metrico estimativo, distintamente per le due unità funzionali. Le imputazioni rispetto alle fonti di finanziamento sono riportate nello specchio di cui al punto precedente;
- 2) nella perizia stessa la distinzione delle lavorazioni è operata in modo da garantire una autonomia tecnico-funzionale di una Unità rispetto all'altra, e tale da mantenere nell'Unità funzionale A le opere necessarie per il conseguimento del target PNRR;
- 3) è dimostrata negli elaborati l'invarianza economica (quadro di raffronto);
- 4) l'atto di sottomissione prevede la redazione di un certificato di fine lavori per l'Unità funzionale A che si connette direttamente con il raggiungimento del target e dell'obiettivo energetico; a tale certificato di ultimazione lavori si accompagna la redazione dell'APE ex post, secondo le indicazioni operative del Ministero Titolare, redatta da professionista all'uopo incaricato.

**Dato atto** che la suddivisione funzionale

- a) non pregiudica il conseguimento degli altri risultati e obblighi connessi alla misura PNRR;
- b) non modifica il rispetto degli obblighi in materia di DNSH, CAM, pari opportunità, tracciabilità, conflitto di interessi e titolarità effettiva, secondo la disciplina applicabile;

**Dato atto** che, in aderenza a quanto relazionato dal RUP, la modifica accoglie implicitamente la richiesta di proroga per la fine lavori al 31.08.2026 per la quale il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) aveva espresso parere favorevole, in risposta a specifico quesito, integrando una definitiva rimodulazione dei termini contrattuali di conclusione dei lavori, e operando in tal guisa sul fronte contrattuale, esclusivamente nell'interesse pubblico al completamento dell'opera e alla salvaguardia del finanziamento PNRR, un allineamento logico-giuridico conseguente al fatto che l'emendamento sul termine di fine lavori valevole ai fini PNRR derivante dall'autorizzazione del ministero competente si riflette - di fatto - sul termine posto ex lege, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, dal DL 19 febbraio 2026, n. 19 convertito con modificazioni in Legge 20 aprile 2026, n. 50; ulteriormente valendo poi le considerazioni esposte dal RUP;

**Precisato** comunque che la rimodulazione dell'articolazione esecutiva non comporta rinuncia, acquiescenza o novazione delle eventuali pretese della stazione appaltante connesse ai ritardi imputabili all'appaltatore, né pregiudica l'applicazione delle penali eventualmente dovute; che quindi, Questa Amministrazione si riserva l'esercizio di ogni e qualsiasi diritto, facoltà e azione previsti dalla legge e dal contratto, non potendosi interpretare il presente Atto o invocarsi come atto di acquiescenza, rinuncia, o implicita accettazione di qualsivoglia inadempimento, fatto o comportamento imputabile all'appaltatore;

**Ritenuto**, conclusivamente di approvare la modifica contrattuale e la rimodulazione dell'articolazione esecutiva dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, dando atto che la soluzione adottata costituisce esercizio motivato della discrezionalità tecnica e amministrativa del RUP e del Dirigente, orientato al principio di risultato e alla prevenzione del rischio di perdita del finanziamento, senza alterare in modo sostanziale la natura del contratto, restando inalterato il perimetro delle prestazioni e le garanzie concorrenziali assicurate dalla gara dell'Accordo Quadro madre;

**ATTESTATO:**

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

**Vista** la dichiarazione del RUP, ivi allegata, sulla permanenza delle condizioni di non incompatibilità o di conflitto di interessi, anche rispetto a quanto riferibile all'adozione del presente atto;

## PROVVEDE

- a) di considerare quanto espresso in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, inclusa la relazione del RUP ivi allegata;
- b) di prendere atto dell'autorizzazione del Ministero Titolare concernente il differimento al 31 agosto 2026 del termine per certificare la fine lavori necessaria alla rendicontazione del target PNRR;
- c) di prendere atto del parere favorevole da parte del Collegio Consuntivo Tecnico per una divisione dell'appalto in due unità funzionali, ritenendo soddisfatte le condizioni sotto le quali tale parere è stato espresso;
- d) di approvare la modifica contrattuale per i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. 50/2016 individuando due unità funzionali, intese come parti del lavoro complessivo la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti:
  - Unità funzionale A – edificio scolastico, quale parte funzionalmente autonoma e direttamente rilevante ai fini del conseguimento del target PNRR e dell'obiettivo energetico NZEB -20%, da ultimare e certificare entro il 31/08/2026;
  - Unità funzionale B – sistemazioni esterne complementari, costituita da lavorazioni già comprese nell'oggetto del contratto, non incidenti sul conseguimento del target energetico e PNRR, da completare entro distinto termine, fissato alla data del 31/10/2026;

a cui corrisponde secondo la perizia redatta dalla direzione dei lavori la ripartizione degli importi e delle categorie riportata in narrativa, e qui riassunta:

| Unità | Descrizione                      | Importo lavori | Di cui oneri sicurezza | Termine fine lavori |
|-------|----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| A     | Unità funzionale A principale    | € 4.424.982,75 | € 135.177,28           | 31.08.2026          |
| B     | Unità funzionale B complementare | € 168.694,84   | € 7.114,59             | 31.10.2026          |

- e) di approvare gli elaborati della perizia redatta dalla direzione lavori, secondo l'elencazione di cui in narrativa, qui allegati per farne parte integrante e sostanziale, incluso, per la sua efficacia, l'atto di sottomissione, firmato senza eccezioni dalla ditta appaltatrice, riportante le clausole specifiche modificative;
- f) di dare atto che le due unità funzionali costituiscono parte del medesimo contratto applicativo individuato dal CIG derivato B01E745D2A
- g) di stabilire che il certificato di ultimazione lavori verrà redatto per ciascuna Unità funzionale in relazione alla rimodulazione dei corrispondenti termini contrattuali, per la quale l'unità funzionale A - principale - dovrà risultare ultimata entro il 31 agosto 2026, in modo da consentire la tempestiva

e autonoma verifica del conseguimento del target PNRR, secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Titolare della misura;

- h) di stabilire che la redazione degli atti contabili avverrà in maniera unitaria, senza separazione degli atti contabili, accompagnati da computi e eventuali prospetti riepilogativi per il riconoscimento dell'imputabilità di spesa tra le due unità funzionali,
- i) di dare atto che ogni documento contabile, fattura, certificato di pagamento e registrazione di spesa dovrà riportare il CIG derivato unico,
- j) di dare atto che resta invariato l'importo complessivo dell'appalto, aggiornato secondo le varie modifiche intervenute e atti aggiuntivi all'importo di euro 4.593.677,59, inclusi oneri della sicurezza invariati pari a euro 142.291,87, e il quadro economico da ultimo approvato con determinazione D10 n. 1207 del 18/08/2026 dando atto della seguente distinzione delle fonti finanziarie, dove risulta che l'Unità funzionale B è finanziata interamente con risorse comunali:

| IMPORTO LAVORI                                     | PNRR         | COMUNE        | FOI        | GSE        |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| A1 IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara | 4.451.385,72 |               |            |            |
| A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  | 142.291,87   |               |            |            |
| TOTALE LAVORI (A1+A2)                              | 4.593.677,59 |               |            |            |
|                                                    | 54,22%       | 23,39%        | 6,25%      | 16,13%     |
|                                                    | 2.490.914,55 | 1.074.682,62  | 287.059,77 | 741.020,64 |
| <b>Unità funzionale A - edificio scolastico</b>    | <b>PNRR</b>  | <b>COMUNE</b> | <b>FOI</b> | <b>GSE</b> |
| A1 IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara | 4.289.805,47 |               |            |            |
| A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  | 135.177,28   |               |            |            |
| TOTALE LAVORI (A1+A2)                              | 4.424.982,75 |               |            |            |
|                                                    | 56,29%       | 20,47%        | 6,49%      | 16,75%     |
|                                                    | 2.490.914,55 | 905.987,78    | 287.059,77 | 741.020,64 |
| <b>Unità funzionale B</b>                          | <b>PNRR</b>  | <b>COMUNE</b> | <b>FOI</b> | <b>GSE</b> |
| A1 IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara | 161.580,25   |               |            |            |
| A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  | 7.114,59     |               |            |            |
| TOTALE LAVORI (A1+A2)                              | 168.694,84   |               |            |            |
|                                                    | 0,00%        | 100,00%       | 0,00%      | 0,00%      |
|                                                    | 0,00         | 168.694,84    | 0,00       | 0,00       |

- k) di precisare che la presente modifica non deve interpretarsi in nessun modo come atto di acquiescenza, superamento, rinuncia, convalida tacita o implicita accettazione di qualsivoglia inadempimento, ritardo, fatto o comportamento imputabile all'appaltatore, per i quali Questa Amministrazione si riserva l'esercizio di ogni e qualsiasi diritto, facoltà e azione previsti dalla legge e dal contratto;
- l) di partecipare il presente atto all'appaltatore, al Collegio Consultivo Tecnico istituito per i lavori in oggetto e al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti;
- m) di disporre la trasmissione della presente determinazione, unitamente ai relativi allegati, all'Amministrazione titolare della misura PNRR e all'Unità di missione competente, per opportuna conoscenza;
- n) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- o) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

II DIRIGENTE  
*Arch. Fabio Daole*

*Documento firmato digitalmente da*  
FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.